



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

**LINEE GUIDA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
NELL'ORDINANZA N. 6 DEL 9 MAGGIO 2013
DEL COMMISSARIO DELEGATO**

*(ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135)*



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

INDICE

	PARAGRAFO 1
1.1	Territori ammissibili
	PARAGRAFO 2
2.1	Soggetti che possono presentare domanda di contributo
2.2	Requisiti dei soggetti che possono presentare domanda
2.3	Presentazione della domanda
2.4	Contenuti della domanda di contributo
2.5	Documentazione da allegare alla domanda di contributo
	PARAGRAFO 3
3.1	Oggetto e natura del contributo
3.2	Definizione di immobile ad uso produttivo
3.3	La perizia giurata
3.4	La percentuale del contributo
3.5	La destinazione del contributo
3.6	La quantificazione del danno
3.7	Definizione di superficie
3.8	Le spese tecniche
3.9	L'I.V.A.
3.10	Regime degli aiuti
	PARAGRAFO 4
4.1	Attività istruttorie e funzioni delegate ai Comuni
	PARAGRAFO 5
5.1	Termini successivi alla presentazione della domanda di contributo



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

	PARAGRAFO 6
6.1	Obblighi dei beneficiari
	PARAGRAFO 7
7.1	Modalità di pagamento dei contributi
	PARAGRAFO 8
8.1	Controlli
8.2	Controlli a campione
8.3	Cause di revoca del contributo
8.4	Ipotesi di cumulabilità dei contributi



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 1

1.1 Territori ammissibili

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013 sono ricompresi nella disposizione di cui all'art. 1, comma 1 i territori dei seguenti Comuni, afferenti alla Provincia di Rovigo:

➤ Adria	➤ Fiesso Umbertiano
➤ Bagnolo di Po	➤ Gaiba
➤ Bergantino	➤ Gavello
➤ Calto	➤ Giacciano con Baruchella
➤ Canaro	➤ Melara
➤ Canda	➤ Occhiobello
➤ Castelguglielmo	➤ Pincara
➤ Castelmassa	➤ Salara
➤ Castelnovo Bariano	➤ Stienta
➤ Ceneselli	➤ Trecenta
➤ Ficarolo	

Possono altresì essere ricompresi nelle disposizioni di cui alla medesima Ordinanza del Commissario delegato anche i territori di altri Comuni, limitrofi a quelli sopra riportati, in cui sia accertato, da parte del Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'Economia e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012, il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 2

2.1 Soggetti che possono presentare domanda di contributo

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013 possono presentare domanda di contributo:

- a) **le imprese, appartenenti a tutti i settori economici** (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, **aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel precedente paragrafo 1 e che al momento del sisma esercitavano l'attività negli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;**

Definizione di impresa

Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla dimensione, che eserciti un'attività economica.

- b) **i proprietari, persone fisiche o giuridiche, e comunque i soggetti diversi dalle imprese sopra indicate, che detengano**, in base a qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento vigente, **la disponibilità degli immobili adibiti ad uso produttivo** e ricadenti nei territori indicati nel precedente paragrafo 1, danneggiati o distrutti dal sisma e che - per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido o in virtù di un diritto reale di garanzia - sono tenuti a sostenere l'intervento di riparazione o ripristino.

2.2 Requisiti dei soggetti che possono presentare domanda

Le imprese che possono presentare domanda di contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi le imprese non devono essere definibili imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenuto conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- f) non essere interessate da cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), né da pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Le **imprese agricole e agroindustriali** che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione del Veneto.

I **professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali** e loro forme associate, devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

2.3 Presentazione della domanda

Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013 nel Bollettino Ufficiale della Regione (prevista per il 17 maggio 2013), la domanda deve essere presentata

- su fac simile di domanda reperibile sul sito web www.regione.veneto.it (alla sezione "Sisma del maggio 2012");
- indirizzata al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato;
- per stabilire la data di presentazione, fa fede la data di ricezione della domanda presso il Comune competente.

2.4 Contenuti della domanda di contributo

La domanda di contributo deve indicare:

- la tipologia ed il settore di attività dell'impresa (*industria, artigianato, attività agricole / zootecniche, commercio e servizi, attività turistiche / alberghiere, libera professione, ecc*);
- i dati anagrafici dell'impresa (*denominazione, sede legale, codice fiscale / partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.*);
- che l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- che l'impresa versa in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenuto conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- che l'impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- che l'impresa non rientra tra coloro che, essendo destinatari di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- che per l'impresa non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), né pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- per le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, l'iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione del Veneto;
- per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate, la regolare iscrizione all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e una situazione di regolarità contributiva;
- di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012;
- ove necessario, di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all'Autorità competente;
- che i fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 74/2012 sono inseriti negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture;

Nota bene:

Il soggetto richiedente potrebbe, in considerazione della diversa tipologia di interventi da realizzare, affidare i lavori anche a più imprese. In tale caso nella domanda di contributo devono essere indicati i nominativi e i dati identificativi di ciascuna impresa affidataria.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Per quanto concerne la/e impresa/e affidataria/e degli interventi, si rappresenta che l'art. 5-*bis* del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, introdotto dalla Legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dal D.L. n. 174/2012 ha previsto presso ogni Ufficio Territoriale di Governo delle province interessate alla ricostruzione la costituzione dell'apposita "White List".

Con riferimento alla Prefettura di Rovigo, con apposito decreto Prefettizio n. 25089 del 6 novembre 2012 è stata istituita la c.d. "White List".

Le relative indicazioni e informazioni sono reperibili sul sito istituzionale della Prefettura di Rovigo all'indirizzo:

<http://www.prefettura.it/rovigo/contenuti/1629974.htm>

- i nominativi dei tecnici incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza e del collaudo, dell'eventuale direzione dei lavori;

Nota bene:

Il soggetto richiedente il contributo deve incaricare un tecnico abilitato per la redazione della progettazione relativa agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione.

Generalmente il tecnico sarà responsabile anche della direzione dei lavori, in considerazione della tipologia di intervento e della relativa autorizzazione urbanistica (SCIA, permesso, ecc.).

Qualora ricorrano i requisiti previsti dal D.P.R. n. 81/2008 è necessario nominare un tecnico coordinatore per la sicurezza.

- l'esito della valutazione di agibilità ai fini sismici dell'immobile (ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011) tramite scheda Aedes o i contenuti della stessa;
- la denominazione ed i dati anagrafici dell'impresa incaricata di eseguire i lavori di ripristino;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Si fa rinvio a quanto riportato sopra in tema di affidamento dei lavori.

- con riferimento ai lavori affidati successivamente alla data del 24 ottobre 2012, due offerte economiche acquisite da imprese;

Nota bene:

Il Legislatore, al fine di garantire che siano svolte valutazioni comparative tra più offerte economiche, ha richiesto che per i lavori affidati successivamente alla data del 24 ottobre 2012 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del *Protocollo d'Intesa* firmato il 4 ottobre 2012 relativo ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti in questione) la domanda di contributo sia corredata da almeno 2 offerte economiche acquisite da imprese.

Tale previsione non è necessaria nel caso in cui i lavori siano stati affidati anteriormente alla data del 24 ottobre 2012.

- l'Istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito al Protocollo per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;

Nota bene:

L'erogazione del contributo in questione avviene da parte degli Istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi Prestiti e A.B.I..

L'erogazione del contributo potrà avvenire solo successivamente:

- alla regolare esecuzione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, conformemente alle disposizioni dettate dal Commissario delegato;
- alla rendicontazione delle relative spese;
- all'attestazione dell'avvenuto pagamento, nell'ipotesi che dette spese siano già state direttamente sostenute dal soggetto richiedente.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

In via generale, l'erogazione del contributo avviene da parte degli Istituti di credito direttamente a favore della/e impresa/e che hanno eseguito i lavori. Nel presentare la domanda, il soggetto richiedente deve aver cura di riportare il nominativo dell'Istituto di credito prescelto dall'impresa esecutrice dei lavori, tra quelli inseriti nell'**Elenco Banche aderenti** reperibile sul sito del Commissario delegato all'indirizzo

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=02bd3696-b806-41e5-b699-48b45ff8c5f9&groupId=10136

Qualora il soggetto che richiede il contributo abbia già provveduto al pagamento dell'impresa, l'erogazione del contributo da parte degli Istituti di credito verrà effettuato direttamente a favore del soggetto che richiede il contributo. Anche in tale caso l'Istituto di credito deve essere ricompreso tra quelli inseriti nell'**Elenco Banche aderenti** sopra indicato.

Spese tecniche

Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, le spese tecniche sostenute nei confronti del/i professionista/i incaricato/i seguono la medesima procedura indicata per le spese sostenute nei confronti delle imprese affidatarie dei lavori.

È pertanto necessario che siano forniti, in allegato alla domanda di contributo, il/i nominativo/i e gli estremi anagrafici del/i professionista/i incaricato/i, come previsto dalla normativa

L'erogazione del contributo potrà altresì avvenire solo a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nei confronti del/i professionista/i incaricato/i .

In via generale, l'erogazione del contributo avviene da parte degli Istituti di credito direttamente a favore del/i professionista/i incaricato/i che ha/hanno eseguito le prestazioni. Nel presentare la domanda, il soggetto richiedente deve aver cura di riportare il nominativo dell'Istituto di credito prescelto dall'impresa esecutrice dei lavori, tra quelli inseriti nell'**Elenco Banche aderenti** sopra indicato

Qualora il soggetto che richiede il contributo abbia già provveduto al pagamento del/i professionista/i incaricato/i l'erogazione del contributo da



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

parte degli Istituti di credito verrà effettuato direttamente a favore del soggetto che richiede il contributo. Anche in tale caso l'Istituto di credito deve essere ricompreso tra quelli inseriti nell'**Elenco Banche aderenti** sopra indicato.

- l'importo del computo metrico estimativo, calcolato ai sensi del vigente prezzario regionale ovvero per le voci non contemplate nello stesso con nuovi prezzi ragguagliati a quello del suddetto prezzario, comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

Nota bene:

Con riferimento all'indicazione dei parametri metrici ed economici richiesti, è consigliato che il soggetto richiedente il contributo si avvalga della collaborazione del tecnico incaricato della progettazione degli interventi.

Il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, redatto sulla base del Prezzario della Regione del Veneto, pubblicato sul BURVET n. 65 del 14 agosto 2012, ovvero dallo specifico Prezzario regionale agro-forestale¹, (approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e successivamente modificato con i Decreti n. 10 del 19/04/2010, n. 6 del 18/04/2011 e n. 2 del 08/02/2012), fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'analisi dei prezzi in analogia a quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA.

I Prezzari regionali sono reperibili sul sito del Commissario delegato all'indirizzo

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale>

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/prezzari>

¹ Il riferimento alla DGR n. 4383 del 29 dicembre 2009, riportata nell'ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013, contiene un mero lapsus calami, rettificato con gli estremi dei Decreti dirigenziali di seguito indicati.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Negli allegati da produrre con la domanda di contributo si avrà cura di indicare anche

- le spese tecniche, distinte per prestazione professionale
- l'I.V.A.

- i dati riferiti all'immobile oggetto di richiesta di contributo;
- gli estremi dell'eventuale polizza assicurativa stipulata prima del verificarsi degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurato;

Nota bene:

Qualora il soggetto richiedente il contributo abbia in essere una polizza assicurativa che prevede la copertura dei danni derivanti da eventi sismici, tale situazione deve essere indicata nella domanda di contributo, avendo cura di precisare l'importo assicurato.

Alla domanda di contributo va allegata copia della suddetta polizza.

- che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC, per ogni stato di avanzamento e di fine lavori;
- nel caso di contributi di importo superiore a 150.000,00 euro, che per la ditta affidataria dei lavori non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e successive modificazioni, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 3, del medesimo decreto;
- di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 5-*bis*, comma 5 del D.L. n. 74/2012 anche inserendo nei contratti di appalto la clausola



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

di tracciabilità e di trasmissione al Comune dei contratti di appalto stessi al fine di consentire l'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5-*bis*, comma 4 del citato decreto legge;

- gli eventuali ulteriori contributi pubblici ricevuti per la copertura dei medesimi danni.

2.5 Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

- il progetto degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione comprendente anche una relazione descrittiva generale e strutturale, redatta sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008, tavole grafiche, particolari costruttivi, descrizione delle finiture connesse all'intervento e computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale vigente. Il progetto dovrà attestare inoltre il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 5, comma 6 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013;

Nota bene:

Il progetto degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione deve essere redatto sulla base delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 e reperibili sul sito del Commissario delegato all'indirizzo

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=b5ee822a-4f93-4de7-8f0b-3be4057651c1&groupId=10136

Il progetto deve inoltre attestare che gli interventi sono finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica e aumentare la sicurezza dell'edificio fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

- la perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi previsti, contenente una esauriente documentazione tecnica e fotografica relativa all'ubicazione dell'immobile, al



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, ai beni danneggiati, al costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, ovvero la quantificazione del danno subito, con riferimento alle Tabelle A, B, C e D allegate all'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013;

Nota bene:

Definizione di perizia giurata

Per perizia giurata si intende la perizia che, oltre alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce anche il verbale del giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal professionista dinnanzi al Cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366 o dinnanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

Con riferimento ai danni relativi agli immobili, le perizie giurate dovranno essere redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 74/2012.

Contenuto della perizia giurata

La perizia giurata deve attestare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del mese di maggio 2012 e il danno subito.

La perizia giurata deve inoltre indicare la valutazione di inagibilità ai fini sismici dell'immobile danneggiato secondo le definizioni di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013 e contenute nel successivo Paragrafo 3.

- il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, redatto sulla base del Prezzario della Regione del Veneto, pubblicato sul BURVET n. 65 del 14 agosto 2012,



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ovvero dallo specifico Prezzario regionale agro-forestale² (approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e successivamente modificato con i Decreti n. 10 del 19/04/2010, n. 6 del 18/04/2011 e n. 2 del 08/02/2012), fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'analisi dei prezzi in analogia a quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

Si fa rinvio a quanto riportato nel nota bene precedente.

- una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio;
- con riferimento ai lavori affidati successivamente alla data del 24 ottobre 2012, almeno due offerte economiche acquisite da imprese al fine di garantire valutazioni comparative;

Si fa rinvio a quanto riportato nel nota bene precedente.

- l'indicazione dell'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici e/o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Nota bene:

Alla domanda di contributo va allegata copia della documentazione relativa ad eventuali ulteriori contributi pubblici concessi (ad esempio da Regione, Provincia, Comune, CCIAA, ecc.) e la copia dell'eventuale polizza assicurativa in essere alla data del verificarsi degli eventi sismici.

² Il riferimento alla DGR n. 4383 del 29 dicembre 2009, riportata nell'ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013, contiene un mero lapsus calami, rettificato con gli estremi dei Decreti dirigenziali di seguito indicati.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 3

3.1 Oggetto e natura del contributo

I contributi di cui all'Ordinanza commissariale sono riconosciuti per la realizzazione di interventi di

- **riparazione**
- **rafforzamento e ripristino**
- **ricostruzione**

di immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 e sono finalizzati al loro recupero a fini produttivi.

Gli interventi di cui sopra devono garantire il raggiungimento di un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni.

Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 è che gli interventi siano **finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva** in tutte le componenti fisse e al recupero a fini produttivi degli immobili.

I contributi sono concessi per gli immobili che presentano le seguenti valutazioni di agibilità ai fini sismici (ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011) rilevate tramite scheda Aedes o riferite ai contenuti della stessa:

- **B** (temporaneamente inagibile)
- **C** (parzialmente inagibile)
- **E** (inagibile)



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

I contenuti della scheda Aedes possono essere rilevati anche a seguito di verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti, ovvero possono essere rilevati dal tecnico incaricato alla redazione del progetto di riparazione dei danni subiti, il quale ne darà adeguata evidenza ed attestazione sia nel progetto medesimo che nella perizia giurata. Il progetto relativo agli interventi di riparazione attesterà inoltre il raggiungimento dei requisiti di miglioramento sismico finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica e aumentare la sicurezza dell'edificio fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi del Decreto del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della L. n. 64/1974 recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

3.2 Definizione di immobile ad uso produttivo

Per immobili ad uso produttivo si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o climatizzazione, pavimentazione).

Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne all'immobile, il cui utilizzo non sia direttamente connesso all'attività produttiva (quali giardini, recinzioni, etc.), se non rientranti fra gli interventi necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

3.3 La perizia giurata

In relazione a ciascun intervento previsto dovrà essere prodotta una perizia giurata che dovrà comprovare e documentare, anche attraverso planimetrie e fotografie:

- la tipologia dei beni danneggiati, distrutti o inutilizzabili a causa degli eventi sismici;
- l'esatta ubicazione dei beni danneggiati o distrutti o comunque non utilizzabili a causa degli eventi sismici;
- la tipologia e la quantificazione del danno nonché dei relativi costi di riacquisto e/o ripristino dello stesso;
- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- la stretta correlazione tra il progetto di ripristino e la finalità di riavvio dell'attività di impresa.

3.4 La percentuale del contributo

Ai sensi del D.P.C.M. 8 febbraio 2013, il contributo concedibile per ciascun intervento di cui al punto precedente può essere concesso **fino al 100%** dei costi riconosciuti ammissibili, a favore:

- del soggetto giuridico titolare dell'attività d'impresa, che sostiene le spese dell'intervento;
- del proprietario, ovvero di colui che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido (compreso il titolare di diritti reali di garanzia) detiene la disponibilità degli immobili ad uso produttivo danneggiati ed è tenuto a sostenere le spese dell'intervento,

come indicato al precedente Paragrafo 2.1.

3.5 La destinazione del contributo

Il contributo è destinato per almeno l'80% alle opere di riparazione dei danni, rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione-ricostruzione e per la restante quota alle **opere di finitura** strettamente connesse e funzionali al ripristino dell'immobile e alla ripresa dell'attività produttiva.

3.6 La quantificazione del danno

Il costo ammissibile è pari al **minore importo** tra

- il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURVET n. 65 del 14 agosto 2012, approvato con DGRV n. 1368 del 17 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

specifico prezzario regionale agro-forestale³ (approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e successivamente modificato con i Decreti n. 10 del 19/04/2010, n. 6 del 18/04/2011 e n. 2 del 08/02/2012)

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C e D allegate all'Ordinanza n. 6 del 9 maggio 2013, (in relazione al livello di danno, al tipo di intervento e alle caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività.

³ Il riferimento alla DGR n. 4383 del 29 dicembre 2009, riportata nell'ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013, contiene un mero lapsus calami, rettificato con gli estremi dei Decreti dirigenziali di seguito indicati.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Tabella A

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno	Classi di superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 2.000	500
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	450
	Per superficie eccedente i 5.000	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2.000	70
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	60
	Per superficie eccedente i 5.000	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2.000	40
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	30
	Per superficie eccedente i 5.000	20
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 2.000	300
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	260
	Per superficie eccedente i 5.000	230
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico.	Fino a 2.000	370
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	330
	Per superficie eccedente i 5.000	300

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%. Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Tabella B

Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenti alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero e di fabbricati rurali di pregio destinati esclusivamente ad attività produttive

Costo convenzionale euro/mq			
	Sino a 120 mq Costo convenzionale euro/mq	Tra 120 mq e 200 mq	Oltre 200 mq
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione dell'immobile	1.450	900	400
Danni strutturali gravi con necessità di ripristino, riparazione e miglioramento sismico dell'immobile	800	450	250
Danni diffusi con necessità di ripristino e riparazione dell'immobile	370	200	100

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento. Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%. Nel caso di residenze pertinenti si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale. Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%. Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%. Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ovvero individuati dalla normativa regionale. Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%. Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita. Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita. Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento. Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Tabella C

Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

Tabella D

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari

I costi convenzionali di cui alle precedenti Tabelle A, B e C sono rispettivamente diminuiti del 15% per gli interventi di riparazione, ricostruzione, rafforzamento, ripristino degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

3.7 Definizione di superficie

La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata.

Tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva. Nel caso di immobili ad uso abitativo accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale - la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle A, B, C e D allegate all'Ordinanza n. 6 del 9 maggio 2013.

3.8 Le spese tecniche

Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computabili nel costo dell'intervento e sono ammissibili **nel limite massimo del 10%** dell'importo complessivo ammesso a contributo.

Nota bene:

Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

3.9 L'I.V.A.

I contributi previsti nell'Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013, inoltre, sono concessi sulle spese ammesse al lordo dell'I.V.A, se non detraibile.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

3.10 Regime degli aiuti

Con riferimento ai contributi previsti nell'Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013, la Commissione Europea, con Decisione C(2012) 9853 relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e Decisione C(2012) 9471 relativa all'Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N), ha disposto la necessaria autorizzazione.

Le Decisioni della Commissione Europea sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest//provvedimenti-del-commissario-delegato>



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 4

4.1 Attività istruttorie e funzioni delegate ai Comuni

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013 ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni:

- ricezione delle domande presentate dai soggetti richiedenti il contributo di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012;
- verifica e istruttoria delle domande presentate, ivi inclusa l'eventuale richiesta e valutazione di integrazione della documentazione presentata;
- controlli sulle domande di contributo e sulla relativa documentazione da produrre;
- declaratoria di inammissibilità delle domande presentate per gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione o per mancata esecuzione nei termini previsti degli interventi;
- accettazione delle rinunce di contributo richiesto;
- adozione di specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica della relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato;
- ricezione della documentazione afferente a tali procedimenti;
- accertamento di eventuali periodi di sospensione degli interventi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
- controlli sull'esecuzione degli interventi;
- trasmissione dei progetti relativi agli interventi agli Uffici del Genio Civile competente per le attività di controllo.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 5

5.1 Termini successivi alla presentazione della domanda di contributo

Successivamente alla presentazione delle domande di contributo **il Comune** provvede

- **entro 20 giorni:** a richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata, qualora carente;
- **entro 45 giorni:** a svolgere l'attività istruttoria delle domande pervenute, nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi. Al Comune compete, inoltre, la verifica che gli interventi di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013 siano attuati in conformità alla vigente disciplina urbanistica.

Il Comune verificherà altresì:

- a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti dell'impresa;
- b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) la tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili;
- d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

Completata la fase istruttoria il Comune trasmette al Commissario delegato i relativi risultati.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Il Commissario delegato provvede

- **entro 60 giorni** dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di contributo alla determinazione della percentuale di contributo riconoscibile, in relazione alla disponibilità economica assegnatagli.

Successivamente il Comune

- **entro 30 giorni** comunica al richiedente il contributo ammissibile ai fini della successiva realizzazione degli interventi ovvero, nel caso in cui già eseguiti, della fase di rendicontazione delle spese, propedeutica alla liquidazione del contributo.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 6

6.1 Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a **completare i lavori** entro il 31 dicembre 2014 e a **mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività produttiva per due anni** dal completamento degli interventi ammessi a contributo.

Nel caso in cui tali beneficiari siano **persone fisiche**, essi sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, impegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o di affitto d'azienda conclusi nei successivi due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

Inoltre i beneficiari sono tenuti:

- a) a dare immediata comunicazione al Commissario delegato e al Comune, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- b) a dare immediata comunicazione al Commissario delegato e al Comune di variazioni progettuali;
- c) a dare tempestiva informazione al Commissario delegato e al Comune dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente gli interventi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- d) a dare tempestiva comunicazione al Commissario delegato e al Comune di variazione delle imprese esecutrici;
- e) ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 7

7.1 Modalità di pagamento dei contributi

Il contributo è erogato, direttamente dall'**Istituto di credito** prescelto all'atto della presentazione della domanda.

L'**erogazione** del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni **per stati di avanzamento**, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
- erogazione **a saldo**, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento, ovvero in un'unica soluzione qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

Qualora gli **interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario**, il pagamento dell'Istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

In particolare, i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad **almeno il 40% del costo ammesso**.

Per l'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà produrre la seguente **documentazione**:

- a) l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- b) un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- c) copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, corredate dei relativi DURC;
- d) la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- e) la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%.

La richiesta di erogazione del contributo deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo.

L'Istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa adozione, da parte del Comune competente, del provvedimento attestante l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PARAGRAFO 8

8.1 Controlli

Il Comune esegue controlli in loco per verificare la corretta esecuzione degli interventi di ripristino e riparazione di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013.

Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al Comune l'avvenuta esecuzione delle opere e degli interventi e il Comune provvederà ad eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.

8.2 Controlli a campione

In aggiunta ai controlli di cui al punto precedente, il Commissario delegato, anche per il tramite dei Comuni, effettua attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso. I progetti degli interventi di miglioramento sismico sono sottoposti, nella **percentuale minima del 10%**, al controllo a campione da parte degli Uffici del Genio Civile competente per territorio.

8.3 Cause di revoca del contributo

In via generale, il Commissario delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente Paragrafo 6;
- b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
- c) irregolarità della documentazione prodotta;
- d) mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing;
- e) dichiarazioni false in merito alla ripresa dell'attività produttiva.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

8.4 Ipotesi di cumulabilità dei contributi

I contributi previsti nell'Ordinanza del Commissario delegato n. 6 del 9 maggio 2013 sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e **nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle citate notifiche ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE.**

I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione del danno, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.